

Nelle tabelle di equiparazione ci sarebbero differenze contenute

# Province, gli stipendi non frenano la mobilità

DI FRANCESCO CERISANO  
E LUIGI OLIVERI

**L**a mobilità dei dipendenti provinciali in sovrannumero non sarà un problema di stipendi. Almeno questo è l'auspicio del governo che oggi presenterà ai sindacati le tabelle di equiparazione del trattamento economico del personale. Primo step di un confronto sul dpcm che si annuncia serrato e che vedrà come secondo passaggio obbligato l'ok in Conferenza unificata. Il «rapporto di cambio» tra stipendi e qualifiche del comparto enti locali e quelli degli altri settori del pubblico impiego è essenziale per far partire la maxi operazione di trasferimento del personale che porterà circa 20 mila lavoratori provinciali ad accasarsi in primis nelle regioni e nei comuni (qui le tabelle non servono trattandosi dello stesso comparto) e poi presso le p.a. centrali. Sulle tabelle vige il massimo riserbo da parte dell'esecutivo, intenzionato a non scoprire le carte in anticipo con i sindacati. Tuttavia, le indiscrezioni che trapelano sembrano essere rassicuranti. Il governo avrebbe assicurato ai diretti interessati che in linea generale «non ci saranno scostamenti significativi» tra i profili contrattuali e stipendiali del comparto enti locali e quelli degli altri comparti. Il che dovrebbe agevolare la procedura di mobilità.

A chiedere un'accelerazione dell'iter sono Anci e Upi che ieri hanno inviato, rispettivamente, alle città metropolitane e alle province uno schema tipo di delibera per ricostruire in modo sintetico le categorie e i profili del personale da ricollocare o da inserire nella nuova dotazione organica. Nonostante l'inerzia delle regioni nel legiferare (solo Liguria, Umbria e Toscana hanno approvato leggi di riordino delle funzioni provinciali, si veda *ItaliaOggi* del 28/3/2015) le due associazioni, «per tutelare i dipendenti e assicurarne un rapido ricollocamento», ritengono opportuno ed urgente che le province e le città metropolitane procedano comunque alla rideterminazione delle loro dotazioni organiche

quantomeno per quanto riguarda le categorie e i profili professionali, definendo quali profili si ritengono essenziali allo svolgimento delle funzioni fondamentali (entro i limiti di spesa previsti dalla legge di stabilità) e quali profili devono essere destinati alle procedure di trasferimento verso le regioni e gli enti locali o verso altre amministrazioni pubbliche.

I due schemi di delibera, tuttavia, lasciano aperti alcuni dubbi, essendo finalizzati ad individuare solo i profili ed i costi dei dipendenti in sovrannumero. Ma, l'articolo 1, comma 422, della legge di stabilità impone di «individuare» il personale che resta e quello destinato ad andare in mobilità: tale individuazione non può che essere nominativa. Se così non fosse, come potrebbe la piattaforma elaborata dal dipartimento della Funzione Pubblica, stilare le graduatorie per l'incontro domanda/offerta di mobilità? Occorre ovviamente che per proporre agli enti che possono assumere la mobilità, sia noto il nome ed il curriculum professionale del lavoratore, come impongono le normali regole della mediazione di lavoro. Del resto, la circolare 1/2015 sul punto è chiarissima: «Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale, si intende che può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il presupposto dell'indicazione nominativa del personale». In assenza, dunque, della specificazione dei nomi dei dipendenti in sovrannumero, nessuna mobilità rispetta quanto previsto dal comma 424: il rischio è la nullità delle assunzioni.

